

RG 635/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Monica Barco *presidente rel*

dott. Maria Cristina Persico *giudice*

dott. Vittoria Mingione *giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la pronuncia dell'adozione di persona maggiore d'età iscritto al n. RGVG 635/2022 proposto da

[REDACTED] nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. C. Radice presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso introduttivo

nei confronti di

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED]



[redacted], nata a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], residente a [redacted] Via [redacted] n. [redacted];

con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: adozione di persona maggiorenne

Conclusioni

Per la ricorrente: "voglia il Tribunale,

sentito il PM ed esperito ogni ulteriore necessario adempimento

pronunziare l'adozione delle sig.re [redacted] e [redacted] da parte della sig.ra [redacted] con ogni conseguente provvedimento di legge e con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad ogni conseguente adempimento.

Chiede espressamente che le adottande conservino il cognome "[redacted]" e che non aggiungano né antepongano ad esso il cognome dell'adottante"

Per il Pubblico Ministero: "accogliersi la domanda"

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data [redacted] chiedeva a questo tribunale di far luogo all'adozione, ai sensi degli artt 291 e ss c.c., di [redacted] e [redacted]

Premetteva che di aver compiuto [redacted] anni e aver quindi superato i 35 anni di età, che la sua età superava di oltre diciotto anni quella delle adottande, rispettivamente di [redacted] e [redacted] anni, che il coniuge nonché padre delle adottande, [redacted], nato a [redacted] il [redacted], era deceduto a [redacted] in data [redacted], che dal matrimonio tra essa istante e [redacted] erano poi nati altri due figli, [redacted] (nato a [redacted] il [redacted]) e [redacted] (nata a [redacted] il [redacted]), che pertanto si era venuto a creare, di fatto, un unico nucleo familiare ed essa ricorrente, insieme al marito, si era sempre occupata di tutti e quattro i ragazzi



ed aveva di fatto cresciuto anche le adottande [redacted] e [redacted] come proprie figlie e loro l'hanno sempre considerata come lo loro mamma, che [redacted] e [redacted] sono pienamente consenzienti all'adozione; [redacted] è coniugata con il sig. [redacted] e [redacted] è coniugata e legalmente separata, che in ordine al cognome è precisa volontà delle adottande conservare esclusivamente il cognome del padre, ovvero [redacted], senza assumere anche il cognome dell'adottante, evidente essendo l'interesse sia delle adottande che dell'adottante a che le signore [redacted] e [redacted] portino esclusivamente il cognome del padre come fino ad oggi accaduto e paritariamente agli altri due figli del defunto comune padre [redacted]

Manifestati il consenso e gli assensi nelle forme di legge, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

La domanda di adozione avanzata da [redacted] è fondata e va accolta.

Le persone interessate al provvedimento e cioè l'adottante, le adottande, il coniuge di [redacted] i figli dell'adottante hanno tutti prestato i prescritti consensi ed assensi di cui agli artt 296 e 297 c.c. dinanzi al Presidente del Tribunale.

Ricorrono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda, avendo la ricorrente più di 35 anni e superando di oltre 18 anni l'età delle adottande.

L'adozione conviene alle adottande tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti e dell'armonia familiare instauratasi e la circostanza che le stesse sono a tutti gli effetti parte del nucleo familiare.

Va autorizzato, come richiesto, il mantenimento del solo cognome paterno da parte delle adottande, senza che a questo venga aggiunto quello dell'adottante.

Ciò è possibile, ad avviso del tribunale, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne, tenendo da un lato conto della nuova *ratio* dell'istituto che, a differenza dell'epoca dell'emanazione dell'art 299 cc, quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio della moglie dell'adottante, è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art 31 Cost e dall'altro dell'esigenza tutelare il diritto all'identità della persona che passa attraverso il cognome che ha sempre portato e con il quale è conosciuta.



Senza dire che, nel caso di specie, l'aggiunta del cognome dell'adottante creerebbe una ingiustificata differenza rispetto agli altri figli dell'adottante.

Nulla per le spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Verbania così provvede:

dispone farsi luogo all'adozione di [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], da parte di [REDACTED] nata a [REDACTED]
[REDACTED] il giorno [REDACTED];

autorizza [REDACTED] e [REDACTED] al mantenimento del cognome paterno, senza che a questo venga aggiunto quello dell'adottante;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 314 c.c.

nulla per le spese

Così deciso in Verbania il 29.9.2022

Il Presidente est

(dr. Monica Barco)

